

Se è in maternità le porte son chiuse

DI CARLO DI BLASI

La fruizione dell'astensione facoltativa non è compatibile con l'adempimento della prestazione di insegnamento. Anche nel caso in cui la fruizione del congedo avvenga in una scuola e l'adempimento della prestazione in una scuola diversa, nella quale l'interessata abbia accettato un ulteriore contratto per completare l'orario di cattedra. Così ha deciso il giudice del lavoro di Paola (Cs) con una pronuncia depositata il 26 giugno scorso (rg n. 642/05; cron. n. 1421/05).

IL FATTO

Un'insegnante precaria aveva assunto servizio presso una scuola paritaria in provincia di Cosenza. E dopo avere fruito dell'astensione obbligatoria per maternità, aveva chiesto e ottenuto di prolungare il periodo di astensione, fruendo dell'astensione facoltativa. Durante il periodo di fruizione del congedo parentale, però, all'insegnante era giunta una proposta di assunzione, da parte del dirigente di una scuola statale. E

aveva accettato la proposta, tacendo il fatto che si trovava in congedo parentale e limitandosi a far valere il suo diritto al completamento dell'orario di cattedra. Successivamente, però, un altro docente aveva espresso interesse allo spezzone di cattedra per il quale l'insegnante in congedo aveva stipulato il contratto di assunzione. Il dirigente scolastico aveva così licenziato l'insegnante in congedo parentale. L'insegnante, però, non si era data per vinta e aveva esperito un ricorso d'urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile), che però si concludeva con il mancato accoglimento.

IL PRINCIPIO

Il giudice ha motivato la sentenza, argomentando l'inesistenza della evidente fondatezza del ricorso. Nel caso specifico, infatti, il magistrato ha stabilito che alla lavoratrice madre è consentito di richiedere giorni o periodi di astensione, anche in modo frazionato. Ma in questo periodo l'assenza dal lavoro «deve essere totale». (riproduzione riservata)